

Prot. n° 8838/p/ep

Roma, 12 giugno 2018

Alla Cassa Edile della Valle
d'Aosta

e p.c. ai componenti il CdA di
CNCE
PREVEDI

Oggetto: Accordo inerente la gestione del contributo contrattuale a Prevedi ai sensi dell'art. 1 commi 171-172 della legge di Bilancio 205/2017 e delle conseguenti indicazioni Covip

Si invia in allegato l'Accordo stipulato dalle Parti Sociali firmatarie di CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Confimi con riferimento all'oggetto, con cui le Parti medesime aggiornano le proprie direttive in merito alla destinazione e gestione del contributo contrattuale a Prevedi a carico del datore di lavoro.

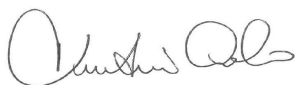
La Cassa Edile della Valle d'Aosta, qualora si trovi in presenza di contribuzioni contrattuali rigettate dal Fondo Prevedi per effetto del blocco previsto dalle Parti Sociali nell'Accordo allegato, provvederà a versarle al Fondo Fopadiva, accompagnandole con un elenco contenente i seguenti dati delle posizioni interessate: codice fiscale del lavoratore, importo del contributo contrattuale, mese di competenza del contributo contrattuale.

Nel rimanere a disposizione per eventuali necessità di ulteriori chiarimenti, si invita codesta Cassa Edile ad informare di quanto sopra le imprese interessate.

Cordiali saluti

Il Presidente
CNCE

Carlo Trestini



Il Vice Presidente
CNCE

Francesco Sannino



Il Presidente
Prevedi

Orlando Saibene



Il Vice Presidente
Prevedi

Mauro Livi



Allegato: 1

Addì, 27/06/2018

ACCORDO TRA

ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI,
ANIEM-ANIER-CONFIMI

E

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Le sopra indicate Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi,

- considerate le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 e le indicazioni al riguardo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- nel rimarcare che il contributo contrattuale introdotto e disciplinato dai CCNL sopra indicati non rappresenta una contribuzione aggiuntiva a quelle previste dal D.Lgs. 252/05, ma anzi, rappresenta la fonte contributiva primaria alla previdenza complementare nazionale del settore edile, alla quale il lavoratore può liberamente aggiungere ulteriori contributi secondo quanto previsto dalle fonti istitutive del Fondo Prevedi;

concordano comunque di adeguare ed estendere il contenuto dell'Accordo già assunto in merito il 13 luglio 2016 nel modo seguente.

- a) Per i lavoratori edili che non abbiano destinato a Prevedi contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale e che si iscrivano ad uno dei fondi territoriali Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto destinando allo stesso fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale (contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o contributo sul TFR maturando), il Fondo Prevedi, in esito ad apposita comunicazione del fondo territoriale interessato, bloccherà la ricezione del contributo contrattuale ove lo stesso sia proveniente dalle Casse Edili aventi competenza sul territorio dello stesso fondo territoriale.
- b) Le Casse Edili continueranno a ricevere dalle aziende i flussi contributivi relativi al contributo contrattuale e continueranno a trasmettere i relativi flussi informatici al Fondo Prevedi secondo i protocolli attualmente in uso: il Fondo Prevedi, in base alle evidenze tempo per tempo registrate nel proprio database, respingerà il flusso informatico relativo alle contribuzioni contrattuali dei lavoratori interessati dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a). La Cassa Edile di volta in volta interessata provvederà, quindi, a riversare il contributo in questione al fondo territoriale che ne risulterà destinatario.
- c) Il Fondo Prevedi, inoltre, trasferirà al fondo pensione territoriale destinatario del contributo contrattuale ai sensi della precedente lettera b), la posizione maturata grazie all'accantonamento del solo contributo contrattuale.

- d) Il rigetto del contributo contrattuale da parte del Fondo Prevedi, in applicazione di quanto sopra, continuerà fino a quando il lavoratore interessato non destinerà a Prevedi contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale o non cesserà il suo rapporto contributivo con il fondo territoriale. Il Fondo Prevedi rimarrà, invece, sempre ricettivo delle contribuzioni contrattuali, anche per i lavoratori iscritti ad uno dei tre fondi pensione territoriali sopra indicati, quando tali contribuzioni pervengano da Casse Edili esterne alla regione di competenza dello stesso fondo territoriale.
- e) I Fondi Pensione Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto e dovranno comunicare mensilmente al Fondo Prevedi la eventuale sopravvenuta cessazione, nel corso del mese di riferimento, del rapporto contributivo con i lavoratori interessati (ad esempio perché gli stessi destinino le contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale ad altra forma pensionistica complementare, anche senza trasferire la posizione a quest'ultima), affinché sia garantito il regolare accredito nel Fondo Prevedi delle contribuzioni contrattuali successive a tale cessazione.

ANCE

ANAPPA-CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE-CASARTIGIANI

CLAAI

ANIEM-ANIER-CONFIMI

FENEAL-UIL

FILCA/CGSL

FILLEA-CGIL